



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE

#### TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Napolitano	- Presidente -	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Oggetto: credito iva – quadro RX – istanze rimborso</div>	
Maria Enza La Torre	- Consigliere -		R.G.N. 30279/2020
Marcello Maria Fracanzani	- Consigliere -		Cron.
Roberto Succio	- Consigliere Relatore -		AC - 12/04/2022
Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera	- Consigliere -		

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. r.g. 30279/2020 proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante  
*pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:  
(omissis) )

– *ricorrente* –

Contro

(omissis) s.r.l. in fallimento in persona del suo legale  
rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa giusta delega in



atti dall'avv. (omissis) (PEC:  
(omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 202/03/20 depositata in data 21/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- la società contribuente in fallimento ricorreva avverso un provvedimento di diniego di rimborso IVA notificato dall'Ufficio per l'anno 2010;
- la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello;
- con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'impugnazione;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la curatela resiste con controricorso e ha depositato memoria;

**Considerato che:**

- il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della tempestività del rimborso l'esposizione del credito iva in dichiarazione nel rigo RX della dichiarazione dell'anno 2010, che invece non ha natura di istanza di rimborso; pertanto, la presentazione di istanza di rimborso nel 2017 risulta tardiva in quanto trova applicazione il termine biennale di cui all'art. 21 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nel presente caso decorso all'atto della presentazione della ridetta istanza risalente appunto al 2017;

Cons. Est. Roberto Succio



- il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, del tutto costante e ferma nel ritenere (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016) che in tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale;
- il ricorso è quindi rigettato;
- la soccombenza regola le spese;
- non vi sono i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato;

**p.q.m.**

rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.

Cons. Est. Roberto Succio



Numero registro generale 30279/2020

Numero sezionale 3870/2022

Numero di raccolta generale 20874/2022

Data pubblicazione 30/06/2022

Il Presidente  
Lucio Napolitano

